

# Sos figli contesi, una rete mondiale

In Italia 3.300 sottrazioni internazionali in 17 anni (mille solo negli ultimi quattro)

di **Valentina Magliano**

**A**umentano i bambini contesi tra l'Italia e l'estero: dal 2000 al 2017 sono stati 3.300 i minori "rapiti" da un genitore, ma sono quasi mille - circa il 30% - i casi concentrati negli ultimi quattro anni, quasi 250 all'anno. Nella maggioranza delle situazioni, circa il 60% nel 2017, si tratta di bambini portati spesso con la scusa di una vacanza - fuori dall'Italia, mentre il restante 40% è rappresentato da minori che si trovano nel nostro Paese e sono reclamati dall'estero.

Sono queste le tendenze che emergono dalle statistiche sul fenomeno della «sottrazione internazionale di minori» diffuse dal dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del ministero della Giustizia.

Intanto, l'aumento che, secondo i dati, è avanzato a "balzi". Fino al 2006, infatti, i figli contesi oltre confine sono stati circa 150 all'anno. Nel 2007 il primato salta con stabilizzazione a circa 200 casi all'anno (tranne il picco di 238 nel 2008), fino al 2014, quando i casi registrati sono saliti a 250 all'anno.

Madove vanno i figli "rapiti" in Italia? So-

richieste del genitore che lamenta la sottrazione. In Italia l'autorità centrale è istituita presso il ministero della Giustizia: di qui passano sia le procedure «attive» (con alla base istanze per far rientrare in Italia i figli portati all'estero), sia quelle «passive» (che arrivano dall'estero per reclamare bambini che si trovano in Italia).

La procedura delineata dalla Convenzione dell'Aja non dà risultati automatici. L'ordine di ritorno - di competenza dell'autorità giudiziaria del Paese in cui il minore si trova - può essere emesso solo se ricorrono determinate condizioni: tra l'altro, si deve trattare di bambini o ragazzi con non più di 16 anni e la sottrazione deve essere avvenuta senza il consenso dell'altro genitore.

Inoltre, è più facile ottenere il ritorno se non è ancora trascorso un anno dalla sottrazione; oltre questo termine, occorre prima valutare se il bambino si è integrato nel nuovo ambiente. E - va detto - i genitori che decidono di portare via il figlio sono spesso ben preparati a costruire le "prove" del radicamento (ad esempio, con l'iscrizione a scuola). Eppure, spiega Maria Letizia Sassi, avvocato a Roma specializzata in diritto penale della famiglia, «sono molti i genitori che attivano l'autorità centrale dopo l'anno». Le ragioni? «Da un lato - spiega - le possibilità offerte dalla Convenzione dell'Aja non sono molto conosciute. Dall'altro, spesso i genitori preferiscono percorrere altre strade, a partire dalla denuncia penale: è probabile che scatti il desiderio di vedere "punito" l'ex che ha portato via il figlio». Questo benché, prosegue Sassi, «le indagini e l'eventuale processo penale abbiano tempi decisamente più lunghi rispetto ai percorsi civilistici».

La via più rapida è proprio quella offerta dalla Convenzione dell'Aja, che prevede che la procedura si chiuda entro sei settimane. Un termine che «spesso viene sforato», dice Sassi - «il procedimento resta comunque snello». Il sistema è anche economico: l'intervento dell'autorità è gratuito e a carico dei genitori restano le spese per l'assistenza legale. L'istanza di rimpatrio può inoltre essere proposta al tribunale ordinario con il ricorso per ottenere l'affido del figlio, ma così «i tempi si allungano», dice Sassi - «perché è raro che il giudice decida già nell'udienza presidenziale: in genere si riserva di approfondire la questione».

E se un bambino residente in Italia viene portato in un Paese che non aderisce alla Convenzione dell'Aja? In questo caso non si può passare per l'autorità centrale, ma è possibile chiedere l'intervento del ministero degli Esteri o del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, se non si sa dove si trova il figlio.

## L'aumento delle richieste

Sottrazione internazionale di un minore: istanze per ottenere il ritorno presentate in Italia

### IL DATO COMPLESSIVO



### LE RICHIESTE DELL'ITALIA

Paese	2017	2000-2017
Romania	22	277
Spagna	11	102
Russia	11	15
Germania	9	188
Regno Unito	9	133
Polonia	8	167
Stati Uniti	6	174
Francia	5	129
Altro	63	993
<b>TOTALE</b>	<b>144</b>	<b>2.178</b>

### LE RICHIESTE ALL'ITALIA

Paese	2017	2000-2017
Germania	11	173
Russia	9	11
Francia	8	69
Stati Uniti	7	80
Regno Unito	6	85
Romania	6	50
Ucraina	6	46
Spagna	5	46
Altro	39	611
<b>TOTALE</b>	<b>97</b>	<b>1.171</b>

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore del lunedì su dati del ministero della Giustizia

## L'ANALISI

# La soluzione più efficace è la convenzione dell'Aja

di **Marina Castellaneta**

**G**li strumenti internazionali ci sono, ma il dramma dei bambini contesi continua a essere una piaga in tutto il mondo, con conflitti sempre più aspri nei contesti familiari transnazionali. A danno dei minori, divisi tra padre e madre. Privati di altri legami familiari e, di frequente, costretti a vivere una vita nascosta, in altre nazioni, per scelta di uno dei genitori.

Per porre un argine e facilitare la cooperazione internazionale tra Stati sono intervenuti diversi organismi internazionali. Prima di tutti la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, che ha gettato le basi per l'adozione del principale strumento operativo sul campo, ossia la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale del minore (ratificata dall'Italia con legge 64/1994).

La Convenzione, grazie all'elevato numero di Stati che l'hanno ratificata (98), è lo strumento più efficace per favorire il ritorno del minore. Punto di forza del sistema è la designazione da parte di ogni Stato di un'autorità centrale: il genitore-vittima, così, può presentare l'istanza di restituzione del minore attraverso l'autorità centrale dello Stato in cui si trova il figlio (per individuare le autorità centrali si veda il sito <http://www.hcch.net>).

Escluso, però, ogni automatismo: fissato il principio che impone il ritorno del minore sottratto nel luogo in cui risiede, la Convenzione impone di verificare se sussista il fondato rischio per il minore di essere esposto, al rientro, a pericoli fisici o psichici. Tutto nel segno del principio dell'interesse superiore del minore, in linea con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo.

Poi è stata la volta dell'Unione europea con il regolamento 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, che ha avuto il merito di limitare nello spazio Ue la proliferazione di decisioni contraddittorie. Tra i vantaggi, anche gli

interventi della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha affermato principi integralmente applicati ai tribunali nazionali.

In particolare, è stato chiarito che l'individuazione della residenza abituale non è sufficiente la presenza del minore in uno Stato membro, ma è necessario l'«effettivo e radicato inserimento sociale nel quale si sviluppa la personalità del minore stesso». Ad il testo è in fase di restyling: la proposta di modifica è stata presentata alla Commissione nel 2016 e il Parlamento l'18 gennaio 2018, ha approvato una risoluzione (2018/0017) con la quale ha pro-

## IL PERCORSO

È possibile presentare istanza di restituzione tramite le «autorità centrali» istituite negli Stati impegnati nelle attività di contrasto

sto diversi emendamenti per facilitare la soluzione di conflitti genitoriali transfrontalieri, per concludere i procedimenti di ritorno in tempi più rapidi, dando la competenza a un numero limitato di autorità giurisdizionali nazionali e per rafforzare l'uso della mediazione anche nei casi di sottrazione.

Già da tempo, inoltre, presso l'Europarlamento è attivo un mediatore hoc per la sottrazione internazionale di minori (per il 2018 è stata nominata l'eurodeputata Elisabeth Morin-Cattier, [MediationChildAbduct@europarl.europa.eu](mailto:MediationChildAbduct@europarl.europa.eu)).

Senza dimenticare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che, grazie all'articolo 8 che assicura il diritto di rispetto della vita privata e familiare, ha un ruolo nella Corte di Strasburgo, ha stabilito i parametri da utilizzare per valutare in via prioritaria l'interesse superiore del minore e, in diverse occasioni, ha condannato gli Stati per i ritardi nell'esecuzione dei provvedimenti di ritorno.

## I TEMPI

Più facile ottenere il ritorno prima di un anno dall'allontanamento. Altrimenti va valutata l'integrazione nella nuova realtà

prattutto in altri Paesi della Ue, con in testa in modo netto la Romania: sono stati 221 i minori trattati lo scorso anno da un genitore senza il consenso dell'altro e il bilancio è di 277 casi dal 2000. Una situazione che rispecchia la consistenza delle coppie internazionali in Italia: secondo la fotografia dei matrimoni scattata dall'Istat, delle 22.600 nozze celebrate nel 2016 con almeno un componente straniero, quasi 4.200 (oltre il 18%) coinvolgono coniugi rumeni. Mentre le richieste dall'estero per reclamare bimbi in Italia nel 2017 sono arrivate per lo più da Germania (11), Russia (9) e Francia (8).

A essere monitorate sono le istanze presentate al ministero della Giustizia - per applicare la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 (si veda il servizio a fianco). La Convenzione ha stabilito una procedura da seguire nei casi di sottrazione internazionale di minori. Si tratta di un percorso aperto quando i Paesi coinvolti hanno entrambi aderito alla Convenzione (oggi sono 98). Il sistema dà un ruolo chiave alle «autorità centrali» dei Paesi aderenti, incaricate di agevolare il ritorno del minore, su

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA